

Simili Regie Lettere Patenti saranno spedite nei casi di *Reale Assenso* per passaggi di titoli da una in altra famiglia.

Art. 32. Gli atti governativi di riconoscimento hanno luogo mediante un Decreto ministeriale, firmato dal Ministro dell'Interno, e trascritto, a cura del Cancelliere, in uno speciale registro presso la Consulta Araldica.

Art. 33. In tutti gli atti contemplati negli articoli 31 e 32 si unirà sempre la concessione, conferma, rinnovazione o riconoscimento dello stemma, colla relativa figura miniata.

Art. 34. Gli stemmi da unirsi alle Regie Patenti o Decreti ministeriali saranno visti dal R. Commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 35. Un regolamento speciale indicherà i termini araldici dei quali fa uso la Consulta, le forme e le ornamentazioni degli stemmi.

§ 6. — DISTINZIONI NOBILIARI.

Art. 36. Le distinzioni nobiliari sono i titoli, i predicati e gli stemmi.

Art. 37. I titoli nobiliari, guarentiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.

Art. 38. Per i titoli concessuti da Sovranità preesistite in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite, nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale.

Se questa non intervenne, la conferma si concede con Decreto ministeriale e regolando la trasmissibilità secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria.

Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha concessuti.

Art. 39. I titoli ammissibili, per le concessioni nuove, sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile e la loro trasmissibilità, in massima, è quella primogeniale e maschile.

Art. 40. Il titolo di *patrizio* di una città si può riconoscere quando, secondo le passate legislazioni, si